

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 4143}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CIAPUSCI, CHINCARINI, ALBORGHETTI, ANGHINONI,
BALLAMAN, BALOCCHI, CALZAVARA, CÈ, DALLA ROSA,
FONTAN, GIANCARLO GIORGETTI, PAROLO, RODE-
GHIERO, SANTANDREA, STEFANI, VASCON**

Norme per il trasferimento dei beni dismessi dal demanio
dello Stato al demanio dei comuni

Presentata il 18 settembre 1997

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge detta le norme generali per disciplinare il trasferimento al demanio dei comuni di tutte le aree nonché dei beni del demanio statale dismessi. Lo scopo della presente iniziativa legislativa è quello di affrontare alcune problematiche comuni a tutto il territorio nazionale, in particolare quelle inerenti e direttamente conseguenti alla dismissione di aree del demanio pubblico, che gradualmente si è verificata di fatto nell'arco dei secoli su tutto il territorio nazionale.

L'attuale carente e superficiale legislazione ha prodotto numerosi contenziosi tra

i cittadini e lo Stato: quindi, si ritiene necessario intervenire urgentemente in materia per risolvere questo problema in maniera definitiva.

Molti sono i casi che ci vengono segnalati di cittadini o di enti locali che si trovano ad avere interi abitati su terreni che lo Stato ritiene di proprietà demaniale.

Infatti, sulle aree dismesse sono stati realizzati edifici pubblici, case di civile abitazione, alberghi, e quant'altro. Tutto ciò è stato realizzato con i permessi da parte dei vari organi competenti.

Nel contempo, le stesse aree sono state oggetto di atti di compravendita, fraziona-

menti, successioni, eccetera, documentati da certificato storico di provenienza.

Inoltre, gli uffici tecnici erariali, gli uffici del registro e tutti gli altri uffici competenti ad ogni passaggio hanno provveduto a riscuotere tasse, a volturare e trascrivere gli atti senza mai nulla obiettare.

Infine, va detto che la disputa sulla destinazione dei suoli demaniali dismessi interessa tutto il territorio nazionale e che da anni le popolazioni interessate sono coinvolte in controversie non ancora definite, con le amministrazioni pubbliche, ad oggi ancora di più accentuate.

Tale situazione è stata ripetutamente denunciata dalle varie amministrazioni comunali le quali hanno proposto più volte la riclassificazione delle aree dismesse, sia perché non sono più necessarie agli usi originari, sia perché le numerosissime concessioni date e le occupazioni avvenute ne avevano, e ne hanno, completamente snaturato le caratteristiche demaniali.

Le difficoltà, soprattutto di natura burocratica, incontrate dalla normativa vigente, si ritiene possano essere superate con l'approvazione della presente proposta di legge, che rappresenta una soluzione transattiva alla problematica esistente.

Inoltre, una rapida soluzione dell'annosa vicenda risulterebbe altresì vantaggiosa per lo Stato perché risolverebbe le

controversie in corso; farebbe aumentare il denaro nelle casse erariali e sarebbe coerente con l'attuale politica dello Stato diretta alla cessione dei beni non utilizzabili, inutili e molto spesso costosi per lo Stato medesimo.

Nello specifico, la presente proposta di legge, composta da cinque articoli, è articolata nel modo seguente:

all'articolo 1 si stabilisce il trasferimento dei beni dismessi appartenenti al demanio statale, incluse le loro pertinenze, ai comuni;

all'articolo 2 si attribuisce al Ministro delle finanze la definizione delle modalità di trasferimento di cui all'articolo 1 e del relativo procedimento amministrativo;

all'articolo 3 si prevede la concessione a soggetti privati o ad organismi costituiti da soggetti pubblici e privati della gestione di attività inerenti i beni dismessi;

all'articolo 4 si stabilisce il trasferimento a titolo gratuito dei beni demaniali dismessi ai comuni e la relativa copertura;

l'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore.

Per tutti i suesposti motivi si sollecita una rapida approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le aree ed i beni dismessi appartenenti al demanio statale, nonché le loro pertinenze, sono trasferiti al demanio dei comuni.

2. Sono altresì trasferiti al demanio dei comuni interessati tutte le aree e i beni immobili e mobili appartenenti al demanio statale e affidati in gestione agli enti, alle aziende dei mezzi meccanici e ai consorzi, qualora non siano più effettivamente utilizzati per attività.

ART. 2.

1. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di trasferimento delle aree e dei beni di cui all'articolo 1.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli uffici statali trasmettono ai comuni l'elenco completo delle concessioni in essere sul demanio dismesso, comprese le pertinenze, con tutti gli elementi necessari a garantire il regolare trasferimento del demanio come previsto dalla presente legge.

3. Ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, i sindaci dei comuni competenti per territorio trasmettono al Ministro delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli elenchi delle aree e dei beni di cui al comma 2 dell'articolo 1.

ART. 3.

1. È consentito l'affidamento in gestione delle attività inerenti le aree e i beni oggetto della presente legge a soggetti privati

o ad organismi ai quali partecipino congiuntamente soggetti pubblici e privati.

2. I comuni provvedono a determinare ed aggiornare gli eventuali canoni concessori per le attività affidate in gestione secondo le modalità e i criteri stabiliti nell'atto di concessione.

3. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 2 i comuni competenti per territorio subentrano nei rapporti giuridici ed economici in atto.

4. I beni immobili demaniali trasferiti ai sensi della presente legge restano assoggettati ai vincoli urbanistici ed a quelli a tutela di interessi ambientali, paesaggistici, storici ed artistici.

ART. 4.

1. Tutti i trasferimenti previsti dalla presente legge avvengono a titolo gratuito.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli uffici catastali provvedono d'ufficio e a titolo gratuito alla voltura a favore dei comuni di tutte le aree del demanio pubblico dismesse e delle loro pertinenze.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante la riduzione dei trasferimenti finanziari dello Stato ai comuni interessati, in misura pari alle entrate erariali derivanti dai canoni di concessione determinati alla data di entrata in vigore della presente legge dovuti per i beni di cui all'articolo 1 e trasferiti ai sensi della presente legge al netto di eventuali oneri di manutenzione o di ammortamento iscritti nel bilancio dello Stato, e mediante l'eliminazione degli oneri destinati alla manutenzione ed all'ammortamento dei beni stessi.

ART. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.